lastrieassociati s.r.l.
società di servizi tecnici di ingegneria

p.i.: 00737380527 sede Operativa Viale Toselli 11 – 53100 Siena, tl.0577284178

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
SIENA

COMPLESSO SCOLASTICO LICEI POLIZIANI
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE

EDIFICI II° LOTTO – BLOCCHI L, M, N, PALESTRA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

mauro lastri

Timbro e firma dell'Appaltatore . . . . . .

CAPITOLATO D'APPALTO

INDICE DEGLI ARTICOLI

Parte I – Condizioni di appalto

1. OGGETTO DELL'APPALTO
2. AMMONTARE DELL'APPALTO
3. CATEGORIA PREVALENTE, SUBAPPALTI
4. FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE
5. QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
6. MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
7. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
8. NORME DI SICUREZZA
9. VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE E LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
10. OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
12. CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE - PENALE PER IL RITARDO
13. PAGAMENTI
14. CONTO FINALE
15. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE
16. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE
17. " DIREZIONE DEL CANTIERE " - " DIREZIONE DEI LAVORI " - E " RESPONSABILE DI PROGETTO "
18. RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE-RESPONSABILITA' DELL'APPALTATRICE
19. LAVORI IN ECONOMIA
20. FORO COMPETENTE
21. DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'
22. SUBAPPALTO
23. REVISIONE PREZZI
24. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
25. INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
26. CONSEGNA DELLE OPERE
27. COLLAUDO
28. GARANZIA E MANUTENZIONE
29. ASSICURAZIONI
30. REMUNERATIVITA'
31. DOMICILIO DELL'APPALTATRICE-COMUNICAZIONI INERENTI IL LAVORO
32. PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONI E SCAVI

33. RISERVE

Parte II – standard di qualità

34. STANDARD DI QUALITA' DEI MATERIALI
35. IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI
36. IMPIEGO DI MATERIALI O COMPONENTI DI MINOR PREGIO
37. NORME DI RIFERIMENTO E MARCATURA CE

Parte I – Condizioni di appalto

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di una serie di lavori di manutenzione straordinaria negli edifici del così detto PRIMO LOTTO del complesso scolastico dei Licei Poliziani a Montepulciano secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Appalto che, articolato nelle varie sezioni, con la firma degli atti contrattuali l'Impresa riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza e di darne totale condivisione e adempimento.

Nell'oggetto dell'appalto sono comprese tutte quelle opere e servizi accessori, anche se non specificatamente indicate nelle descrizioni delle opere e negli elaborati tecnici progettuali, necessari per consegnare le opere appaltate ultimate in ogni loro parte, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori da appaltare è definito come segue:

	importo esecuzione lavori	Importo opere per la sicurezza	Totale
A misura	118.019.26	20.562,77	138.582,03
A corpo	95.555,57		95.555,57
TOTALE	213.574,83	20.562,77	234.137,60

Incidenza della mano d'opera sul totale 35,6% per un importo di €. 75.926,70

L'appalto dei lavori è affidato a misura e a corpo secondo le indicazioni delle singole voci d'opera, detratto il ribasso d'asta presentato dall'Impresa in fase di offerta. Sin da ora è stabilito che nessun compenso ulteriore, rispetto all'applicazione dei singoli prezzi unitari sulle quantità misurate, sarà dovuto all'Appaltatore per la variazione dell'importo complessivo d'appalto e/o per la variazione delle singole voci di elenco, sia in più, sia in meno, per qualsiasi quantità.
Gli oneri per la sicurezza del cantiere non sono soggetti a ribasso d'asta e saranno contabilizzati separatamente.

L'impresa appaltatrice è responsabile dei rilievi e delle misurazioni che sono state necessarie per la formulazione dell'offerta, di ogni verifica e controllo sullo stato dei luoghi e delle opere di ogni elemento che può incidere sia economicamente sia sulla sicurezza nella realizzazione del lavori. Con la formulazione dell'offerta pertanto l'Impresa dichiara di essere totalmente a conoscenza delle circostanze di fatto che incidono nell'esecuzione del lavoro e quindi dichiara la piena validità dei progetti e della propria offerta.

Resta convenuto che l'importo contrattuale e delle singole categorie di opere potrà essere suscettibile, nel solo interesse e per esclusiva disposizione dell'Ente Appaltante, di aumento o diminuzione, senza che per tale fatto l'Impresa Appaltatrice possa pretendere compensi o sovrapprezzi di alcun genere all'infuori del pagamento dei lavori in base ai prezzi e condizioni contrattuali.

L'Ente Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di scorporare e di far eseguire in economia quelle categorie di lavori ed opere che riterrà più opportune, affidando anche specifici incarichi ad altre imprese di sua fiducia, nonché la facoltà di fornire, eventualmente, anche parte dei materiali senza che l'Impresa Appaltatrice possa trarne motivo di richiesta di compensi di alcun genere.

ART. 3 – CATEGORIA PREVALENTE E SUB-APPALTI

1 - Ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OS33» (Coperture speciali).
2 - L'appaltatore deve pertanto essere in possesso della qualificazione prevista dall'art. 84 del D.lgs. 50/2016 nonché dal regolamento per la qualificazione delle Imprese di costruzione per la suddetta categoria OS33 per la CLASSIFICA I, in proprio o ricorrendo all'istituto dell'avvalimento previsto e disciplinato dallo stesso Codice dei Contratti Pubblici, ciò anche in applicazione dell'art.100 del D.to Lgs. 50/2016.
3 - Ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e del Regolamento i lavori appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 50% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
4 – L'appaltatore deve attestazione SOA per le seguenti categorie: OS33 (Coperture speciali) con importi e classifica adeguata, qualora l'impresa partecipante non sia in possesso della qualifica richiesta per l'esecuzione delle opere non subappaltabili, deve costituire prima della presentazione dell'offerta un'associazione temporanea d'impresa di Tipo Verticale, con altra impresa avente la specifica qualificazione, nelle modalità cui al punto 2d, art. 45 D.to Lgs 50/2016

ART. 4 -FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE

La forma e le principali caratteristiche delle opere e dei lavori che formano oggetto del presente appalto risultano dalle specifiche tecniche indicate nel presente capitolato, articolato nelle varie sezioni e dal progetto allegato, comprendente le sotto elencate tavole, salvo quanto verrà meglio precisato dalla Società Appaltante all'atto esecutivo.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono sommariamente riassumersi come appresso indicate:

- opere necessarie all'allestimento, ponteggi;
- installazione delle linee vita nei blocchi L, M, N
- demolizione delle solette sopra le impermeabilizzazioni del blocco M e N
- rimozione delle linee di gronda delle tegole e delle scossaline nei blocchi L, M, N;
- rifacimento delle impermeabilizzazioni delle canalette e delle parti piane negli stessi blocchi;
- rifacimento della pannellatura di copertura del planisferio (blocco N);
- rifacimento massetti sulle coperture piane;
- riposa in opera delle tegole e delle scossaline;
- Rimozione delle scossaline nel blocco palestra.
- Rifacimento delle guaine nelle canalette del blocco palestra;
- Opere per l'installazione della nuova pannellatura nella copertura della palestra;
- Riposa in opera delle scossaline;
- Installazione delle linee vita nella copertura palestra e spogliatoio.

ART. 5 - QUALITA' E PROVENIENZA MATERIALI

Tutti i materiali impiegati, oltre che a corrispondere precisamente alle specifiche di elenco, dovranno essere di ottima qualità, di primarie case costruttrici, idonei alle condizioni d'impiego e muniti di marchio di qualità (IMQ, CE, ecc.) ove previsto dalle normative vigenti. Dovranno essere esibite le prescritte certificazioni ed omologazioni, attestanti la rispondenza dei materiali alle normative generali in materia, ed alle eventuali specifiche progettuali.

L'Impresa Appaltatrice dovrà assicurare e documentare l'Ente Appaltante circa la facile reperibilità sul mercato interno dei pezzi di ricambio e l'esistenza in Italia di un efficiente servizio di assistenza e manutenzione per le apparecchiature suddette, siano esse di produzione nazionale o estera.

Nel caso in cui l'impresa offra apparecchiature di marca e tipo non compresi nell'apposito elenco, l'Ente Appaltante se ne riserva l'accettazione.

Qualora l'Ente Appaltante rifiuti alcuni materiali - ancorché messi in opera - perché esso, a suo insindacabile giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione o funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e, quindi, non accettabili, l'Impresa Appaltatrice - a sua cura e spese - deve sostituirli con altri, tali da soddisfare le condizioni prescritte.

Su richiesta, dovranno essere consegnati all'Ente Appaltante, per la preventiva autorizzazione all'installazione, i campioni relativi ad apparecchi o materiali per i quali è previsto l'impiego.

Tali campioni dovranno essere depositati in cantiere e saranno trattenuti fino al collaudo, mentre quelli non accettati saranno immediatamente ritirati e sostituiti.

L'accettazione della campionatura sopra richiamata ha sempre e comunque carattere provvisorio, mentre l'accettazione definitiva avverrà solo all'atto del collaudo generale definitivo, essendo riservata al Collaudatore completa libertà di giudizio e con l'obbligo da

parte della Impresa Appaltatrice di effettuare tutte le sostituzioni e modifiche che venissero ordinate in sede di collaudo definitivo.

ART. 6 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

E' obbligo dell'Impresa Appaltatrice di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni e regolamenti comunali, regionali e statali in materia Edilizia, di Polizia Urbana, di Igiene, ecc., sia presenti che future, nonché a tutte le prescrizioni di Leggi e Regolamenti riguardanti l'esecuzione dei lavori.

L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità; detto personale dovrà essere di gradimento dell'Ente Appaltante il quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

L'Impresa Appaltatrice è l'unica responsabile della condotta e dell'esecuzione dei lavori e delle opere appaltate, in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge, e dei regolamenti vigenti, durante la loro realizzazione.

I rappresentanti dell'Ente Appaltante potranno impartire disposizioni per la corretta esecuzione dell'opera sotto forma di "ordini di servizio" a cui l'Impresa Appaltatrice dovrà uniformarsi.

La presenza sul luogo di Rappresentanti dell'Ente Appaltante, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi dei materiali e qualunque intervento del genere, lasciano immutata la responsabilità dell'Impresa Appaltatrice che sussiste, in modo pieno ed esclusivo, dalla consegna dei lavori fino al certificato di collaudo definitivo, fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

ART. 7 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Impresa Appaltatrice avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale, secondo il programma dei lavori approvato dall'Ente Appaltante e dal Coordinatore per l'esecuzione.

L'Ente Appaltante si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo, anche se ciò dovesse comportare prestazioni in ore notturne e/o nei giorni festivi o prefestivi e di disporre l'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, soltanto in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'Impresa

Appaltatrice possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a proteggere con idonee coperture arredi, macchine od altro provvedendo anche allo spostamento degli stessi; al termine dei lavori dovrà provvedersi al riordino e alla pulizia dei locali e relativi arredi.

In particolare si deve tenere presente la necessità che durante tutto il corso dei lavori gli ambienti posti ai piani sottostanti possano svolgere regolarmente la loro attività. Dovranno pertanto essere adottate tutte le cautele occorrenti, approntate tutte quelle opere provvisionali (anche in muratura) atte a separare nettamente e con idonea sicurezza le zone d'attività del cantiere dagli altri ambienti.

Per nessun motivo, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà interrompersi l'erogazione di luce e forza motrice per non danneggiare l'attività degli altri ambienti. Analogamente, non dovranno verificarsi interruzioni nella funzionalità degli impianti di climatizzazione.

ART. 8 – NORME DI SICUREZZA

L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'osservanza delle vigenti norme legislative in materia di prevenzione infortuni, incendio, sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs 81/08, D.Lgs 106/09 e del piano di piano di sicurezza e coordinamento fornito dall'Ente Appaltante.

A tale proposito l'impresa appaltatrice dovrà predisporre e consegnare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, un proprio piano operativo e di sicurezza (P.O.S.), coordinato con il piano di piano di sicurezza e coordinamento.

L'Impresa Appaltatrice deve provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, e vigilare sulla loro applicazione, rispettare le eventuali misure di prevenzione e protezione adottate dall'Ente Appaltante e rendersi consapevole dei rischi specifici connessi con altre eventuali attività svolte nel cantiere.

L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere a che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori anche nei confronti del personale dipendente degli eventuali subappaltatori e/o delle imprese incaricate di prestazioni "specialistiche", tenendo comunque indenne l'Ente Appaltante dall'osservanza di tale impegno.

La corretta applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, del piano operativo di sicurezza ed in generale di tutti gli adempimenti ed accortezze riguardanti la prevenzione infortuni inerenti allo svolgimento dei lavori restano d'esclusiva responsabilità dell'Impresa, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori, e del Coordinatore per l'esecuzione.
Il coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva è il geometra Gianluca Palazzi di Montepulciano - Siena.

ART. 9 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE ED EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

L'appaltatore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa, e senza l'approvazione scritta del committente, varianti nell'esecuzione dell'opera rispetto a quanto stabilito nei documenti contrattuali. In caso di variazioni non autorizzate, e per le opere eseguite in difformità a quanto previsto nei documenti contrattuali, l'appaltatore dovrà eseguire quei lavori che il committente riterrà necessari per assicurare la conformità dell'opera a quanto originariamente previsto, qualunque ne sia l'entità, compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione, senza diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Per l'esecuzione di prestazioni suppletive o di lavori non previsti e/o per i quali non siano stati convenuti in sede di appalto i relativi prezzi, si procederà a concordarne di nuovi.

Per concordare nuovi prezzi si dovrà fare riferimento, per comparazione, al computo metrico estimativo o, in subordine, al Preziario dei lavori pubblici della Regione Toscana anno 2021, provincia di Siena o ai Bollettini Regionali degli Ingegneri con riferimento al numero pubblicato nel mese di settembre 2021.

Si chiarisce che:

- per comparazione s'intende che il processo di determinazione dei nuovi prezzi debba essere coerente con quello adottato nella redazione del computo metrico estimativo;

– il prezzo della mano d'opera indicato nel preziario regionale o bollettini sarà applicato per qualsiasi tipo di prestazione svolta in orario normale o straordinario, per lavori in orario notturno, prefestivo e festivo sarà riconosciuta una maggiorazione del 20%.

In caso di disaccordo nella determinazione dei nuovi prezzi, l'Impresa Appaltatrice non potrà assolutamente rifiutarsi di eseguire le relative opere ordinatele e non potrà sospendere i lavori; i detti nuovi prezzi saranno comunque ammessi in contabilità nella misura fissata dal Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Appaltante e l'Impresa Appaltatrice potrà soltanto scrivere le sue riserve motivate nel registro della contabilità ovvero avanzarle con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'Ente Appaltante, pena decadenza dal diritto spettantele, entro 15 giorni dalla data in cui è accaduto l'evento che determina la riserva.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà rispettare le norme, regolamenti e circolari, le prescrizioni di autorità ed enti, le norme UNI, CEI e quant'altro possa interessare l'oggetto dell'appalto. In particolare dovranno essere osservate:

- in caso di opere interessanti le strutture dell'edificio, D.M. INFRASTRUTTURE 2018;

- le norme per il contenimento dei consumi energetici degli impianti termici negli edifici (L.10 del 9.1.91 e relativo regolamento d'attuazione DPR 412 del 26.8.93 e successive modificazioni ed integrazioni).

- le disposizioni sulla prevenzione infortuni, salute e igiene del lavoro (D.lgs 81/08, D.Lgs 106/09);

- le norme relative agli impianti oggetto dell'appalto (Legge 37/2008), e norme ISPESL, CEI, ATI, UNI, et c..

- i regolamenti e le prescrizioni comunali tutte relative alla zona ed alle modalità di realizzazione dell'opera;
- norme di cui al D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di cui al regolamento cui al D.P.R. 207/2010.

L'Impresa Appaltatrice dovrà assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei sopraelevati Enti, prendendo con loro ogni necessario accordo inerente alla realizzazione ed al collaudo dell'intera opera e/o degli impianti.

L'Impresa è responsabile di segnalare tempestivamente e per iscritto all'Ente Appaltante eventuali modifiche od integrazioni a normative e leggi vigenti che sopravvenissero nel corso dei lavori; le prestazioni necessarie a adeguare le opere alle nuove normative sopravvenute, nonché quelle eseguite dopo la data d'entrata in vigore delle nuove normative, saranno compensate in conformità a quanto previsto dall'art.8 del presente Capitolato d'Appalto, tenendo ovviamente conto delle variazioni in più ovvero in meno dei conseguenti oneri.

ART. 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:
- capitolato speciale d'appalto, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi prezzi;
- Le tavole grafiche di progetto n. tav.00, tav.01, tav.02, tav.03, tav.04.
- La relazione tecnico illustrativa e la relazione sulla linea vita.
- Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Tavola layout di cantiere, stima oneri sicurezza, crono programma lavori, analisi dei rischi.

ART. 12 – CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE – PENALE PER IL RITARDO

L'Ente Appaltante provvederà alla consegna dei lavori, dandone atto in apposito verbale, steso in concorso con l'Impresa Appaltatrice o con semplice lettera di assegnazione.

Qualora l'Impresa Appaltatrice, nella persona di un suo Legale Rappresentante, non si presenti nel giorno e nell'ora stabilita per la consegna dei lavori, l'Ente appaltante procederà a notificare per iscritto, con lettera raccomandata a. r., all'Appaltatore stesso la disponibilità dell'area o dei locali. Quale data di consegna si assumerà, in quest'ultimo caso, quella del timbro postale.

I lavori dovranno effettivamente iniziare entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il ritmo normale dell'andamento dei lavori non potrà in generale essere rinviato, rallentato o sospeso dall'Impresa Appaltatrice in modo tale da pregiudicare la realizzazione dell'opera.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene stabilita una penale pecuniaria di € 250 (duecentocinquanta).

Per il tempo eccedente il periodo convenuto, tranne casi di ritardo alla stessa non imputabili, l'Impresa Appaltatrice potrebbe inoltre essere chiamata a rimborsare all'Ente Appaltante le relative spese di controllo tecnico ed economico sullo svolgimento dell'opera.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i lavori per propria necessità, per non oltre 180 giorni solari in una sola volta o nel complesso se in più riprese, senza per questo dover rifondere all'Impresa Appaltatrice gli eventuali danni derivanti dalla maggior durata dei lavori.

Tuttavia, nel caso che i lavori rimangano sospesi per un ulteriore periodo imputabile all'Ente Appaltante, l'Impresa Appaltatrice, oltre alla proroga dei termini di ultimazione lavori, ha unicamente diritto al pagamento dei noli delle strutture installate e al pagamento delle eventuali spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, nonché al rimborso delle spese vive di cantiere analiticamente dimostrate, relative a quest'ultimo periodo.

I giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna dei lavori, di sospensione, ripresa e ultimazione delle opere, consegna e approvazione del progetto, non saranno conteggiati fra quelli utili per dare ultimate le opere stesse.

In generale viene ribadito che non sono ammesse sospensioni sia totali che parziali dei lavori dipendenti da ritardi per motivi imputabili all'Impresa Appaltatrice, compresa la carenza di personale.

Dall'Ente Appaltante saranno concesse delle sospensioni dei lavori nei seguenti casi:
- per gli effettivi giorni di sciopero proclamati, in sede nazionale o locale, per vertenze sindacali di categoria e per scioperi generali, escludendosi gli scioperi limitati al cantiere e all'Impresa Appaltatrice e motivati da vertenze particolari con l'Impresa Appaltatrice stessa;
- cause di forza maggiore, condizioni climatiche eccezionali o altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte;

eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali l'Impresa Appaltatrice non abbia trascurato le normali ed ordinate precauzioni e quelle connesse a qualsiasi procedura autorizzativa e/o concessiva anche per l'eventuale rinnovo di Concessione Edilizia o per il rilascio di eventuali varianti che fossero necessarie al proseguimento dei lavori.

Per i casi sopra indicati, non spetta all'Impresa Appaltatrice alcun indennizzo ma una corrispondente proroga dei termini di ultimazione.

L'Impresa Appaltatrice, dalla data di sospensione, deve far cessare ogni attività nel cantiere, lasciandone immutata la consistenza e provvedendone alla custodia e sorveglianza, nonché alla manutenzione delle opere e del cantiere medesimo, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge o per effetto del presente capitolato incombono sull'Impresa Appaltatrice medesima.

In caso di sospensione dei lavori, previo accertamento del loro stato, il programma degli stessi verrà aggiornato e sottoposto all'approvazione dell'Ente Appaltante.

Delle sospensioni, qualunque siano i motivi, viene redatto regolare verbale sottoscritto dalle parti.

La sospensione può essere revocata in qualunque tempo solo ed esclusivamente dall'Ente Appaltante.

La ripresa dei lavori, ordinata dall'Ente Appaltante o dalla DD.LL. anche con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve avvenire non oltre il giorno stabilito, con la redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 13 - PAGAMENTI

Si stabilisce che l'Impresa Appaltatrice avrà diritto ai seguenti pagamenti:

I pagamenti in corso d'opera, saranno effettuati solo ogni qualvolta, redatto lo "Stato di Avanzamento dei Lavori", il suo credito risulterà non inferiore a 50.000,00 €. Salvo l'ultimo SAL che sarà dell'importo rimanente.

Su ogni "Stato d'Avanzamento" verrà effettuata una ritenuta dello 0.5% per infortuni.

Le fideiussioni di garanzia saranno svincolate all'avvenuta approvazione dei certificati di collaudo tecnici e amministrativi come indicato al successivo art.27.

Il pagamento degli acconti non costituisce accettazione in merito alle quantità e alla qualità delle opere e dei materiali considerati, avendo il conteggio l'unico scopo di stabilire approssimativamente l'entità dell'acconto in base all'avanzamento dei lavori, fermo restando il valore complessivo dell'intera opera.

Le fatture dovranno essere emesse soltanto previa autorizzazione del "Direttore dei Lavori" sulla base degli "stati di avanzamento lavori".

ART. 14 - CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui all'Ente Appaltante risulti la non ottemperanza agli obblighi derivanti all'Impresa Appaltatrice in ordine al trattamento del personale e in ordine alla regolare contribuzione assicurativa e previdenziale, ancorché non sia intervenuta denuncia da parte del competente Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante ha la facoltà di procedere, in via provvisoria ad una detrazione commisurata, a suo giudizio, all'entità dell'inadempienza, comunque nella misura massima del 10% (dieci per cento) sull'importo degli Stati d'Avanzamenti Lavori ovvero può procedere alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate e della rata di saldo, sulle quali non sono corrisposti interessi per qualsiasi titolo, verrà effettuato solo quando le inadempienze di cui sopra siano state sanate.

ART. 15 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTANTE

- nomina della Direzione Lavori, del coordinatore per la progettazione CSP e del coordinatore per l'esecuzione CSE;
- piano di sicurezza e coordinamento – PSC art.100 D.Lgs 81/08;
- Documento valutazione dei rischi da interferenza - DUVRI art.26 D.Lgs 81/08 .
- imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo comunque dovuta sui pagamenti.
- le tasse e i depositi per le pratiche edilizie.
- Le competenze professionali inerenti ai collaudi, qualora vengano affidati dall'Ente appaltante a professionisti esterni.

ART. 16 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice, dovendosi intendere interamente compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri, pesi o gravami conseguenti l'osservanza del presente Capitolato d'Appalto - articolato nelle varie sezioni -, nonché - ai sensi del precedente art. 2 - ogni altro onere necessario o conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte ed, in particolare, i seguenti:

1. tutte le spese relative alla redazione e presentazione dell'offerta, comprese le competenze - e relativi contributi - dei professionisti e dei consulenti nominati dall'Impresa Appaltatrice.
2. L'espletamento di tutte le pratiche necessarie, a propria cura e spese, per ottenere i vari permessi dalle Amministrazioni, o Enti competenti, relativi alla conduzione delle opere appaltate (ad es. occupazione del suolo pubblico, accessi stradali provvisori, benestare dei Vigili del Fuoco, allacciamento fognatura di cantiere ecc.), compresa la predisposizione delle istanze e/o delle documentazioni, la firma delle quali spetta all'Ente Appaltante.
3. La formazione e la gestione del cantiere, attrezzato per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere, nel rispetto delle norme vigenti o successivamente emanate dalle Autorità a ciò preposte, con ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro, dovendosi l'Impresa Appaltatrice attenere, in materia, a tutte le disposizioni di Leggi e Regolamenti. L'eventuale recinzione ed il mantenimento in buon ordine del cantiere, delle relative adiacenze e loro illuminazione, con relative responsabilità in caso d'incendio e furto, compresi tutti i materiali da chiunque installati, fino alla fine dei lavori. Definizione delle zone di stoccaggio materiali, vie di circolazione e condizioni di movimentazione dei materiali, conservazione delle sostanze pericolose, stoccaggio e smaltimento dei detriti e delle macerie. La predisposizione di un impianto elettrico con rete di terra, in stato di efficiente uso, per l'alimentazione di tutte le attrezzature, per l'illuminazione del cantiere e per l'illuminazione provvisoria di tutti i locali nei quali si eseguiranno i lavori, in modo tale da assicurare una normale visibilità e percorribilità del cantiere compresa denuncia dell'impianto di messa a terra ed eventuale protezione contro le scariche atmosferiche.
4. L'organizzazione e le attrezzature del cantiere di lavoro con macchinari, impianti e mezzi d'opera idonei ed in perfetto stato d'efficienza e in regola con le prescrizioni tecniche, omologative ed assicurative occorrenti all'esecuzione secondo i criteri della più aggiornata tecnica. L'Ente Appaltante potrà vietare l'impiego dei mezzi e macchinari che riscontrasse non rispondenti ai requisiti prescritti. In cantiere dovrà essere conservata copia di tutti i documenti omologativi e di verifica delle macchine, impianti e mezzi d'opera presenti. Inoltre dovrà essere osservata la manutenzione periodica e il controllo delle macchine, impianti e mezzi d'opera presenti.
5. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, delle cautele e dei procedimenti necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a terzi ed ai beni di terzi, pubblici e privati, osservando tutte le norme di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo a quelle contenute nel D.lgs 81/08 e D.Lgs 106/09. La redazione del piano operativo di sicurezza POS, nonché l'organizzazione del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità disponendo

la realizzazione di appositi spazi per spogliatoi, mensa, servizi igienici, pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori secondo. E' necessaria la presenza in cantiere di un preposto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori.

6. La provvista dell'acqua e l'alimentazione elettrica necessarie per i lavori, nonché gli allacciamenti provvisori alle reti urbane di distribuzione dell'acqua potabile e dell'ENEL e, se del caso, del gas e del telefono, con il pagamento dei canoni per i consumi occorrenti al cantiere. Qualora già preesistano gli allacciamenti, i consumi a carico dell'Impresa Appaltatrice saranno misurati con contatori da installare a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice stessa.
7. La fornitura e la manutenzione di tabelle, cartelli indicatori, lumi per la segnalazione, secondo quanto prescritto dalle norme vigenti.
8. L'eventuale messa a disposizione delle persone aventi incarichi professionali conferiti dall'Ente Appaltante di idoneo locale con le caratteristiche stabilite dall'Ente stesso.
9. La messa a disposizione dell'uso di locali chiusi nel cantiere per il deposito, da parte dell'Ente Appaltante o dei suoi fornitori, dei materiali di loro pertinenza, nonché il loro scarico, immagazzinamento, carico e trasporto a piè d'opera; anche la conservazione dei suddetti materiali è a carico dell'Impresa Appaltatrice.
10. La garanzia del libero accesso in cantiere e del passaggio, nel cantiere stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione, alle persone addette a qualsiasi altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed a quelle che seguono i lavori per conto dell'Ente Appaltante, nonché l'eventuale uso, totale o parziale, da parte di dette imprese, di tutti gli impianti di cantiere, compresi gli eventuali ponteggi, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Ente Appaltante eseguirà direttamente ovvero a mezzo di altre Imprese.
11. L'elaborazione di eventuali disegni esecutivi di cantiere, da presentare all'approvazione del Responsabile di Progetto in tempo utile per non causare ritardi non solo ai lavori appaltati ma anche alle eventuali altre opere in corso di cantiere, connesse ai lavori stessi. Detti disegni dovranno riportare anche tutte le indicazioni idonee a verificare la rispondenza progettuale in generale ed in particolare. E' obbligo tassativo dell'Impresa il segnalare tempestivamente e per iscritto ogni discordanza rispetto ai disegni approvati dall'Ente Appaltante alle prescrizioni contrattuali che dovesse riscontrare durante l'esecuzione dei lavori.
12. Personale di cantiere abile, pratico e ben accetto all'Ente Appaltante.
13. L'amministrazione del personale dipendente, comprendente, oltre ai salari e stipendi, gli oneri per assicurazione, previdenza, contributi, tasse e qualunque altro onere inerente, con tutte le modifiche o aggiunte eventualmente prescritte anche durante il corso dei lavori, in conformità alle norme di Legge, a quelle previdenziali, antinfortunistiche ecc.. L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare detti contratti nei confronti del personale proprio e a vigilarne l'applicazione da parte dei suoi eventuali subappaltatori e/o Imprese "specialistiche". L'Impresa Appaltatrice si obbliga ad attuare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti e a disporre, e ad esigere, che osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione, vigilando sull'osservanza delle particolari norme vigenti in materia ed esonerando l'Ente Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al

riguardo. Resta stabilito che l'Ente Appaltante è sollevato da qualsiasi responsabilità relativa al personale non direttamente dipendente.

14. Consegna all'Ente Appaltante di idonea documentazione tecnico - professionale ai sensi D.lgs 81/08, D.Lgs 106/09 concernente l'Impresa stessa ed eventuali subappaltatori.
15. La compilazione, sul luogo dei lavori: del giornale di cantiere; le liste quindicinali per eventuali prestazioni "in economia"; forniture di materiali e manodopera, da trasmettere al Responsabile di Progetto entro i primi giorni della settimana successiva all'eventuale prestazione quindicinale; la redazione della contabilità e dei disegni allegati da predisporre previo confronto con il responsabile di Progetto.
16. Il prelevamento, le esperienze e i saggi presso gli Istituti incaricati che potranno venire ordinati dal Responsabile di Progetto, in ogni tempo, per materiali impiegati o da impiegare nella costruzione.
17. L'esecuzione, con attrezzature e modalità approvate dal Responsabile di Progetto, di saggi dei lavori eseguiti, nonché di eventuali prove di carico di solaio ed altre strutture.
18. Gli studi ed i calcoli eventualmente necessari, a giudizio del Responsabile dei Lavori, durante l'esecuzione delle opere e la produzione dei disegni esecutivi riguardanti le eventuali modifiche intervenute fra progetto ed effettiva realizzazione.
19. Tutte le spese per modelli e campioni di lavori che potessero occorrere.
20. L'onere delle eventuali campionature di manufatti, provviste, apparecchiature, elementi costruttivi et c., con l'obbligo di mantenere in cantiere, in modo ordinato, tutti i campioni approvati.
21. Le spese per la documentazione fotografica delle opere, nei vari periodi significativi dello svolgersi dei lavori, secondo le modalità e con i materiali, numero e formati prescritti, rimanendo di proprietà dell'Ente Appaltante le stampe ed i negativi. L'Impresa Appaltatrice si impegna a non consentire, a persone non espressamente autorizzate dall'Ente Appaltante, riprese di alcun genere (fotografiche, televisive, cinematografiche o comunque realizzate con analoghi mezzi) nel cantiere.
22. L'obbligo di tenere in cantiere, a disposizione, una serie completa di tutti i disegni di progetto e disegni forniti col divieto di darne visione ad estranei e con l'impegno di astenersi dalla loro riproduzione. Tutti i disegni dovranno essere restituiti prima del collaudo.
23. La messa a disposizione dei Collaudatori, degli apparecchi e strumenti di controllo, la fornitura dei mezzi d'opera, dei materiali e della necessaria manodopera per le operazioni di misure e verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudi - sia provvisori che definitivi - sui lavori, materiali e manufatti, nonché le spese per le prove e i collaudi eventualmente da eseguirsi presso Laboratori Ufficiali (sono escluse le spese per le competenze professionali dovute a collaudi disposti dall'Ente Appaltante).Per ogni e qualsivoglia contestazione faranno fede i Certificati rilasciati dai laboratori ufficiali.
24. La consegna all'Ente Appaltante a lavori ultimati, ove non già effettuata ed in quanto previsto, di: a) certificazioni sui materiali utilizzati con dichiarazione di corretta posa; b) eventuale licenza di esercizio per apparecchi di sollevamento; c) denuncia degli impianti di messa a terra; d) dichiarazioni del D. L.; e) denuncia recipienti a pressione; tutti gli altri documenti occorrenti per la rispondenza dell'opera alle normative vigenti, SENZA I QUALI NON SI PROCEDERA' AL COLLAUDO DEFINITIVO DI TUTTI I LAVORI.

25. La fornitura, prima del collaudo definitivo, degli elaborati esecutivi delle strutture murarie e degli impianti (planimetrie, sezioni, ubicazioni, schemi, dettagli) descriventi con tutta precisione come gli stessi risulteranno effettivamente eseguiti a lavori ultimati con la precisazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei singoli elementi costruttivi. Tale elaborati dovranno essere forniti su supporto cartaceo e su CD-ROM in formato AUTOCAD 2018 secondo le specifiche tecniche dell'Ente Appaltante, Si dovrà avere particolare cura nel rappresentare le canalizzazioni incassate e le parti degli impianti che non rimarranno in vista, per una loro rapida e perfetta localizzazione con aggiornamento degli stessi in caso di modifiche nel corso del collaudo.
26. La fornitura, il trasporto a piè d'opera e il montaggio di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, compresa ogni spesa di imballaggio, trasporto, imposte, dogana, ecc..
27. I mezzi d'opere, i tiri in alto, ecc. per l'introduzione e distribuzione sul luogo di installazione di tutti indistintamente i materiali, comprese le eventuali spese per facchinaggi.
28. La protezione, mediante fasciature, coperture ecc. degli apparecchi e di tutte le parti di impianti che non è agevole togliere d'opera oppure, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, il provvisorio smontaggio - con eventuale trasporto in magazzini temporanei - e rimontaggio con successiva posa in opera dei medesimi, per proteggerli da rotture, guasti, manomissioni, deterioramenti di cantiere, da offese causate da lavori di coloritura, verniciatura, riprese di intonaci ecc. e/o per non compromettere la buona esecuzione di altri lavori in corso.
29. La sorveglianza degli impianti eseguiti, onde evitare danni o manomissioni da parte di operai di eventuali altre Imprese che debbano eseguire i lavori affidati alle medesime nei locali in cui detti impianti sono stati installati, tenendo sollevato l'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità o controversia in merito.
30. La pulizia adeguata in corso d'opera dei luoghi interessati dai lavori, compreso lo sgombero di tutti i detriti, imballaggi, macerie, residuati, materiali ecc., anche relativi a sfridi di lavorazione.
31. Lo sgombero completo finale del cantiere, entro 15 giorni dalla data d'ultimazione dei lavori, includente materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Impresa Appaltatrice, impianti occorsi per l'esecuzione dell'opera ed inoltre la sistemazione del suolo, delle acque e delle fognature costruite per l'impianto del cantiere, l'eventuale rimessa in pristino delle aree di servizio e la pulizia totale di tutti i locali. Queste operazioni dovranno essere tutte terminate prima della redazione del verbale di ultimazione dei lavori.
32. Tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori, con ogni magistero necessario ed opportuno, ad evitare qualsiasi pregiudizio all'immobile, ai mobili ed agli impianti in modo che, a fine lavori, l'opera venga consegnata all'Ente Appaltante nuova ed in perfetto stato.
33. Il consentire all'Ente Appaltante l'uso di locali già ultimati senza che l'Impresa Appaltatrice abbia diritto a specifici compensi; della consegna di detti locali verrà redatto apposito verbale onde certificare lo stato delle opere.

34. Le spese per i collaudi, provvisorio e definitivo, compreso combustibile, energia elettrica ed acqua occorrenti, fatta esclusione per le competenze professionali relative ai collaudi disposti dall'Ente Appaltante;
35. Le prestazioni professionali relative alla predisposizione degli elaborati tecnici, alle verifiche, ai calcoli ed alla progettazione costruttiva e di montaggio, compreso i contributi per la Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti e le eventuali spese di stampa e riproduzione.
36. La responsabilità per danni causati a propri dipendenti, terze persone o cose per fatto o colpa propria, o di addetti ai lavori e il pagamento di eventuali indennizzi.
37. La stipula, con primaria compagnia, di polizza di assicurazione "TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI C.A.R." come previsto al successivo art.28 del presente Capitolato d'Appalto.

IL CORRISPETTIVO PER TUTTI GLI OBBLIGHI ED ONERI SOPRA SPECIFICATI E' CONGLOBATO NEI PREZZI CONTRATTUALI.

ART. 17 - DIREZIONE DEL CANTIERE E DIREZIONE DEI LAVORI

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a nominare, con onere a suo carico, la figura del Direttore del Cantiere o preposto, che sarà anche il "supervisore" per i problemi della sicurezza.

L'incaricato dovrà manifestare per iscritto la propria accettazione, assicurando la propria disponibilità per tutto il tempo necessario dei lavori.

In ogni caso l'Impresa Appaltatrice avrà la totale responsabilità civile, penale e amministrativa, relativamente all'organizzazione e funzionamento del cantiere in dipendenza delle opere da eseguire, tenendo quindi sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, l'Ente Appaltante.
L'Impresa Appaltatrice risponderà pertanto ed inoltre di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla stabilità, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia anche rispetto ai danni che potessero derivare alle costruzioni già eseguite, a terzi od a cose di terzi.
L'Impresa Appaltatrice non potrà sostituire o interrompere il rapporto con tale personale senza darne preventiva comunicazione all'Ente Appaltante.

All'Appaltante spetta la nomina del Direttore dei Lavori, con le responsabilità ed autorità che gli derivano dalle attuali normative vigenti che è già stato individuato nel dott. Ing. Mauro Lastri di Siena.

ART. 18 - RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

In relazione alla eventuale presenza in cantiere di altre Ditte o lavoratori autonomi, L'Impresa Appaltatrice, dovrà comunicare tempestivamente le lavorazioni che possono interferire fra loro fornendo la massima collaborazione agli altri Datori di Lavoro e al Coordinatore per l'esecuzione. In particolare dovrà garantire il coordinamento di tutte le forniture dirette fatte dall'Ente Appaltante e quanto previsto all'art.97 del D.Lgs 81/08.

L'Impresa Appaltatrice dovrà rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione derivati, per causa di sue installazioni o colpa di suo personale, alle opere anche non pertinenti e ciò tanto verso l'Ente Appaltante che verso terzi.

Ogni controversia dovesse sorgere tra l'Impresa Appaltatrice ed altre Imprese eventualmente incaricate di categorie di opere escluse dal presente appalto, nell'interesse del procedere dei lavori, verrà risolta provvisoriamente dall'Ente Appaltante alle cui decisioni dovranno sottostare le parti, fatte salve le ragioni che credessero far valere in seguito l'una nei confronti dell'altra, restando ben stabilito che l'Ente Appaltante non dovrà in alcun modo essere coinvolto nelle divergenze sorte.

ART. 19 - LAVORI IN ECONOMIA

Nessuna prestazione in economia potrà essere iniziata dall'Impresa Appaltatrice senza la preventiva autorizzazione scritta della Soc. Appaltante, autorizzazione che deve essere ogni volta richiesta ed ottenuta dall'Impresa Appaltatrice prima dell'inizio dei lavori cui si riferisce.

Le eventuali prestazioni in economia, di qualsiasi tipo, verranno contabilizzate mediante la redazione in liste quindicinali, sia per la mano d'opera che per i materiali impiegati, i noli ed i trasporti. Il corrispettivo della mano d'opera viene valutato in base alle effettive ore di lavoro ed alla qualifica degli operai (sono esclusi eventuali oneri per spese di trasferta, vitto alloggio, trasporto operai, ecc.), i noli ed i trasporti a caldo, i materiali a piè d'opera.

Esse saranno controllate ed accettate dal Direttore dei Lavori
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi.

Saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice, oltre all'uso, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, provvedendone alla eventuale riparazione, affinché le stesse siano sempre efficienti.

Per la determinazione dei costi della manodopera, dei materiali e dei noli si procederà come indicato dall'art. 8 del presente Capitolato.
Non verranno conteggiate le prestazioni di coordinamento dei lavori (capo squadra) in quanto comprese nelle spese generali d'appalto.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Foro esclusivo competente per ogni controversia inerente al presente contratto sarà quello di Siena.

L'Impresa è sempre tenuta, nonostante qualunque contestazione ed anche nell'ipotesi di ricorso al Tribunale di Siena, ad uniformarsi alle disposizioni dell'Ente Appaltante, senza ritardare o sospendere la regolare esecuzione degli impegni contrattuali.

ART. 21 - DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

L'Impresa Appaltatrice assume con la propria organizzazione, a proprio rischio e sotto la sua esclusiva responsabilità, l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte secondo quanto stabilito dai documenti che fanno parte del contratto d'appalto e si obbliga a tenere comunque indenne l'Ente Appaltante per ogni e qualsiasi controversia, giudiziale o non, che possa insorgere in relazione al contratto d'appalto.

La validità di tale impegno si estenderà per tutta la durata dei lavori e per il periodo ordinario per aversi la prescrizione delle conseguenze scaturenti da eventuali comportamenti attivi o omissivi dell'Impresa.

Con la presentazione dell'offerta l'Impresa, implicitamente, dichiara:

- di aver preso visione di tutte le indicazioni del progetto, del piano di sicurezza e coordinamento, delle Specifiche tecniche e del progetto dell'opera; quindi la formulazione dei prezzi d'offerta è stata fatta sulla scorta dell'esatta valutazione di tutte le prescrizioni ivi riportate;

- di aver preso esatta conoscenza dei luoghi e di aver esaminato e valutato tutte le condizioni o circostanze in cui dovranno svolgersi i lavori, delle possibilità operative del cantiere e delle responsabilità che ne seguono, nessuna esclusa, e di essersi assicurata la disponibilità di maestranze, mezzi d'opera, materiali e mezzi finanziari necessari per compierlo nei tempi e modi contrattualmente stabiliti, tenendo debito conto di imprevisti, difficoltà ed eventi di carattere eccezionale che potrebbero verificarsi durante il suo svolgimento;

- di aver rilevato lo stato attuale e le dimensioni reali delle opere oggetto dei lavori, dei luoghi del cantiere e di ogni altra circostanza;

- di prendere atto che gli elaborati grafici e descrittivi sono da considerare integrati dalla situazione dello stato attuale dell'immobile, in particolare per quanto riguarda le modalità esecutive delle varie opere;

- di accettare pertanto la situazione di fatto in quanto nota in tutte le sue parti;

- di avere controllato e di aver ritenuto completamente attuabile il progetto esecutivo, nonché di essersi resa ben conto di tutti gli oneri che hanno determinato la formulazione dei prezzi, di eventuali importi forfetari o dei ribassi percentuali;

- che per il prezzo dell'offerta, eseguirà tutti i lavori a perfetta regola d'arte anche nelle parti accessorie, fornendo opere ed impianti perfettamente funzionanti;

- che si assume la piena ed incondizionata responsabilità delle opere e degli impianti, sia per quanto riguarda la quantità ed il tipo di materiali impiegati che il buon funzionamento degli stessi;

- che qualora si riscontrassero divergenze tra i documenti che fanno parte del contratto o tra questi e lo stato di fatto dell'immobile, vale la soluzione ritenuta più idonea dall'Ente Appaltante in base alle esigenze tecniche del lavoro;

- di impegnarsi al rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di volersi assumere tutte indistintamente le conseguenze derivanti da danni comunque arrecati a cose o a terzi, a propri dipendenti o a dipendenti delle Imprese Subappaltatrici ovvero incaricate di "prestazioni specialistiche" o dell'Ente Appaltante, comunque riconducibili all'esecuzione del presente appalto.

Convengono le parti, Appaltante e Appaltatore, che questa totale assunzione di responsabilità da parte dell'Impresa Appaltatrice ed il conseguente esonero di responsabilità per l'Ente Appaltante è stato il motivo determinante che ha indotto le parti a porre in essere il presente Appalto e che in mancanza di tale clausola esse non sarebbero addivenute alla conclusione del presente contratto.

L'Impresa Appaltatrice dichiara infine che:

- garantisce in ogni tempo l'Ente Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte dei titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione dei lavori;

- con l'accettazione dell'assegnazione dei lavori, garantisce in ogni tempo l'Ente appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante o connessa all'esecuzione dell'Appalto;

- si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e i disegni riguardanti le opere appaltate e ad astenersi da pubblicare articoli o

fotografie su quanto venuto a sua conoscenza in relazione ai lavori, salvo esplicito benestare scritto dell'Ente Appaltante, da formulare caso per caso in base ad apposita richiesta.

ART. 22 - SUBAPPALTO

La cessione in subappalto di particolari opere ed impianti è subordinata - pena l'immediata risoluzione del contratto con riserva del risarcimento dei danni - all'ottenimento dell'espressa e formale autorizzazione dell'Ente Appaltante.

La richiesta di autorizzazione all'Ente Appaltante dovrà essere inoltrata dall'Impresa Appaltatrice, prima della formalizzazione del "subappalto", corredata dalla documentazione sull'idoneità tecnico-professionale della ditta subappaltatrice.

– Non sarà da considerare "Subappalto" esclusivamente la fornitura di materiali

Resta comunque inteso che l'impresa appaltatrice dovrà richiedere le autorizzazioni di subappalto con largo anticipo sui lavori. L'accettazione o il diniego al subappalto lascia invariati i tempi complessivi previsti per l'esecuzione dell'appalto.

L'autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante al subappalto e/o alle eventuali prestazioni "specialistiche" non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali dell'Impresa appaltatrice che rimane l'unica e la sola responsabile a tutti gli effetti dei lavori, sia nei confronti dell'Ente Appaltante che di terzi, così come se all'esecuzione delle opere subappaltate vi avesse provveduto direttamente, obbligandosi pertanto al controllo del rispetto da parte delle Imprese Subappaltatrici e/o "specialistiche" di tutte le norme di legge, previdenziali, antinfortunistiche ecc..

Ogni controversia dovesse sorgere tra l'Impresa Appaltatrice e/o le Imprese Subappaltatrici e/o le Imprese incaricate di altre categorie di opere "specialistiche", nell'interesse del procedere dei lavori, verrà risolta provvisoriamente dall'Ente Appaltante alle cui decisioni dovranno sottostare le parti, fatte salve le ragioni che credessero di far valere in seguito l'una nei confronti dell'altra, restando ben stabilito che l'Ente Appaltante non dovrà in alcun modo essere coinvolto nelle divergenze sorte.

In ogni caso resta convenuto, per quanto occorra e possa, che l'Ente Appaltante non assume alcuna obbligazione nei confronti dell'Impresa subappaltatrice.

La cessione del contratto d'appalto è vietata ancorché scaturisca da cessione d'azienda o di ramo di essa.

ART. 23 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art.29 Legge n.25 del 28 marzo 2022 è prevista la revisione dei prezzi nella modalità e termini previsti alla lettera a) c.1 art.106 D.to L.vo 50/2016.

Civile.

ART. 24 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutti i lavori esplicitamente contemplati nel presente appalto e per quelle maggiori forniture ed opere non previste, ma che si rendano necessarie per dare compiuti a regola d'arte le opere e gli impianti, in perfetto stato di funzionamento e rispondenti pienamente ai requisiti prescritti, è stabilito che l'accertamento, la misurazione e la contabilizzazione dei lavori saranno effettuati secondo quanto indicato dal Regolamento per la Realizzazione delle Opere Pubbliche
La Direzione Lavori potrà procedere in qualsiasi momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.
L'appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potrà senza autorizzazione scritta del Direttore Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che dovranno in conseguenza essere sostenuti. In tal caso inoltre l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
La contabilità dei lavori sarà effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
La contabilizzazione delle opere a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di firmare i brogliacci, il direttore dei lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i brogliacci suddetti.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. Gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta. Tuttavia, se durante l'esecuzione l'Ente Appaltante richiedesse delle varianti che portino un maggiore o minore lavoro, il relativo importo sarà valutato in base ai prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo o ai nuovi prezzi stabiliti in base all'art.8 del presente capitolato; la percentuale media di incidenza dei costi di sicurezza deve intendersi a valere anche sulle variazioni e sugli eventuali "nuovi prezzi".

ART. 25 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'esecuzione dell'opera non proceda secondo le condizioni fissate in contratto ed a regola d'arte, l'Ente Appaltante potrà fissare un congruo termine entro il quale l'Impresa Appaltatrice dovrà conformarsi alle condizioni ed obblighi assunti contrattualmente.

Trascorso infruttuosamente tale termine potrà farsi richiesta di risoluzione del contratto; in tal caso l'impresa Appaltatrice avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti e regolarmente accettati, mentre dovrà rifondere i danni derivanti.

La risoluzione si verificherà di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c. previa comunicazione del committente all'appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva, in caso di

inadempimento di quanto previsto agli artt.: 5 (Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni) ; 7 (Norme di sicurezza); 11 (Termine per la consegna del progetto esecutivo; Termine per ultimazione delle opere – Rispetto del Programma dei lavori – Sospensione e proroga dei lavori – Divieto di sospendere i lavori); 15 (Oneri dell'appaltatore); 16 (Direttore dei lavori e Direttore del cantiere); 20 (Riservatezza dei progetti); 21 (Subappalti e responsabilità dell'appaltatore per i subappalti).

Salvo particolari accordi con l'Ente Appaltante, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento in favore dell'Ente Appaltante stesso di ogni danno e spesa, la cessione del contratto d'appalto è vietata ancorché scaturisca da cessione d'azienda o di ramo di essa.

L'Ente Appaltante, inoltre, avrà il diritto di recedere dal contratto in caso di instaurazione di procedure concorsuali nei confronti dell'Impresa Appaltatrice o di una o più Imprese facenti parte di un'eventuale Associazione Temporanea di Imprese.

Infine, in deroga a quanto previsto dall'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n.2248, allegato F, in tutti i casi di inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi contrattuali, e qualunque ne sia l'importanza, l'Ente Appaltante avrà il diritto di richiedere la risoluzione del contratto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. In particolare, per quanto riguarda il rispetto del programma dei lavori, l'Ente Appaltante potrà richiedere la risoluzione del contratto, fermo restando ogni altro suo diritto, compreso quello al risarcimento dei danni, nell'ipotesi che si accumulasse un ritardo, non giustificato, superiore ai 90 giorni solari, nell'andamento generale dei lavori.

Con l'atto di recesso, notificato nei modi di legge, l'Ente Appaltante fisserà la data in cui dovranno avvenire le operazioni di consegna delle opere. Per la risoluzione del contratto, l'Ente Appaltante comunicherà all'Impresa la data in cui avranno luogo le operazioni di consegna delle opere. La consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte dell'Ente Appaltante, avrà inizio con la stesura di un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio dalle parti, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione, nonché della consistenza del cantiere. Sarà facoltà dell'Ente Appaltante rilevare totalmente o in parte gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Impresa. Nel caso in cui l'Impresa Appaltatrice non sia presente al rilevamento in contraddittorio o non firmi il relativo verbale, l'Ente Appaltante ha facoltà di farlo redigere da un Notaio con l'assistenza di un perito giurato. Avvenuta la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori.

Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali ovvero degli eventuali "Nuovi Prezzi".

Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere e per l'acquisto dei materiali è fissato d'accordo fra le parti; mancando l'accordo, l'Ente Appaltante deciderà unilateralmente, salvo il diritto dell'Impresa di avanzare riserve e di ricorrere all'arbitrato.

Oltre a quanto sopra stabilito, l'Impresa non avrà diritto ad altri compensi a qualsiasi titolo.

L'Impresa ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che l'Ente Appaltante non intende utilizzare, fermo restando a suo completo carico lo smobilizzo e il ritiro, anche in più riprese, del cantiere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta dall'Ente Appaltante con ragionevole anticipo.

L'Ente Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute a causa di ogni inadempienza contrattuale parziale o totale da parte dell'Impresa stessa.

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Impresa Appaltatrice inadempiente saranno bloccate le ritenute contrattuali e quant'altro risultasse a favore dell'Impresa Appaltatrice stessa.

ART. 26 - CONSEGNA DELLE OPERE

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli art.1667 e 1669 C.C., la presa in consegna delle opere da parte dell'Ente Appaltante, ha luogo dalla data del Certificato di Collaudo Definitivo, indipendentemente dal fatto che l'Ente Appaltante abbia già ottenuto l'uso anticipato di alcuni locali ultimati in precedenza.

Gli effetti dell'accettazione s'intendono infatti verificati non con l'ultimazione dei lavori, che attesta solo l'avvenuto compimento delle opere e autorizza la loro agibilità ai fini del miglior accertamento della loro rispondenza funzionale, bensì appunto con l'atto del collaudo, ossia dopo compiute le verifiche occorrenti ad accertare la conformità delle opere al contratto e l'inesistenza di vizi riconoscibili.

Fino a tale termine le opere e gli impianti eseguiti continuano a restare in garanzia a carico dell'Impresa.

ART. 27 - COLLAUDI

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire in corso d'opera, a carico dell'Impresa Appaltatrice, tutte quelle verifiche tecniche e prove pratiche sulle opere, sugli impianti o parti di impianti che riterrà opportune al fine di poter intervenire tempestivamente qualora non risultassero osservate le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto e/o nelle rispettive specifiche tecniche.

Entro 2 mesi a far tempo dalla data del verbale di ultimazione si avranno i Collaudi delle eventuali opere strutturali e degli impianti. Entro ulteriori 60 giorni saranno completate le operazioni del collaudo amministrativo. All'avvenuta approvazione del collaudo amministrativo saranno svincolate le ritenute a garanzia operate sugli acconti in c.o.. Il

collaudo amministrativo a discrezione della Committente potrà essere sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori.

CONDIZIONE OBBLIGATORIA PER L'INIZIO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO è la consegna dei seguenti documenti:

1. **D.U.R.C.**
2. **certificazioni sui materiali e sulle apparecchiature;**
3. **istruzioni sul funzionamento e la manutenzione degli impianti.**

L'Impresa Appaltatrice garantisce in ogni caso che il lavoro è eseguito a perfetta regola d'arte ed è esente da ogni difetto.

Le opere devono rispondere esattamente ai disegni approvati o consegnati all'Ente Appaltante, a tutti i requisiti prescritti nel presente Capitolato d'Appalto ed a tutte le disposizioni impartite dall'Ente Appaltante, anche nel corso dei lavori.

Nel caso in cui risulti che il lavoro sia difforme rispetto a quanto previsto, l'Ente Appaltante e/o il Collaudatore può a suo insindacabile giudizio, ordinare, in qualunque tempo, di eseguire quei lavori che ritenga necessari, qualunque ne sia l'entità, per rendere il lavoro, o parte di esso, conforme a quanto previsto, compresi anche quelli di completo smontaggio e successivo rimontaggio e la sostituzione o la riparazione di parti difettose o danneggiate, il tutto a cura e spesa dell'Impresa, redigendo un collaudo provvisorio.

L'Impresa Appaltatrice, a sua cura e spese, deve mettere a disposizione tutte le apparecchiature occorrenti per le constatazioni, verifiche e prove da eseguire, sia nel corso dei lavori che dopo il loro completamento, sulle singole opere od elementi costitutivi del complesso, e curare l'esecuzione delle relative installazioni necessarie; deve inoltre fornire la necessaria assistenza, la mano d'opera e quant'altro occorra allo scopo, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Capitolato d'Appalto.

All'avvenuto completamento del lavoro vengono effettuate in contraddittorio con l'Impresa le opportune constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare la regolare esecuzione del lavoro medesimo e redigere il verbale di collaudo.

In caso di inadempienza, l'Ente Appaltante farà eseguire tali opere da altre Imprese, addebitandone il relativo importo, all'Impresa Appaltatrice, sulle trattenute a garanzia.

Resta inteso comunque che il collaudo non libererà l'Impresa dalle responsabilità derivanti per Legge al costruttore.

A discrezione dell'Ente Appaltante per le altre opere potrà essere redatto un Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Responsabile di Progetto, in cui verranno precisate le

spettanze dell'Impresa, determinando le eventuali variazioni dell'importo a saldo in conseguenza di inosservanza dei patti contrattuali e di prescrizioni di progetto, di imperfezioni e di deficienze di opere in nessun modo riparabili o sostituibili.

ART. 28 - GARANZIA E MANUTENZIONE

L'Impresa Appaltatrice garantirà nella maniera più ampia e completa la bontà di esecuzione di tutte le opere e il funzionamento ed il rendimento degli impianti oggetto del presente Appalto, nel loro complesso ed in ogni singola parte, per il periodo di 12 mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1669 C.C., la garanzia consisterà, senza diritto a compenso alcuno (materiale, mano d'opera ecc.), nella tempestiva riparazione, sostituzione e reintegrazione di tutti i materiali che nei periodi citati rivelassero difetti di funzionamento o rendimento in dipendenza della cattiva qualità dei medesimi o dei dispositivi impiegati, o per rotture e guasti dovuti a difetti di progettazione, costruzione o esecuzione, non causati da imperizia del personale addetto all'esercizio.

Nulla ed a nessun titolo potrà essere domandato dall'Impresa Appaltatrice per tali prestazioni anche se venissero richieste in ore notturne e/o festive.

L'Impresa Appaltatrice durante la gestione sarà pienamente responsabile del funzionamento degli impianti nonché su specifica e preventiva richiesta, dell'istruzione del personale dell'Ente Appaltante.

ART. 29 - ASSICURAZIONI

Prima di dare inizio a qualunque operazione di cantiere (compresa l'installazione del cantiere stesso e delle opere provvisionali), l'Impresa Appaltatrice, con onere a suo carico come previsto all'art.15 del presente "Capitolato d'Appalto" e senza che per questo siano limitate in alcun modo le sue responsabilità contrattuali, è tenuta a stipulare Polizza di Assicurazione "TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE DI OPERE CIVILI - C. A .R." per i danni conseguenti a "causa di forza maggiore" ed "ogni altra causa", valida per tutta la durata dell'attività del cantiere più il periodo di "manutenzione estesa" I - Le somme assicurate dovranno corrispondere:

ART. 30 - REMUNERATIVITA'

L'offerta s'intende formulata dall'Impresa attraverso indagini, calcoli di convenienza e stima e tenuto conto anche di quanto previsto nella lettera d'invito.

Tale offerta è completamente a suo rischio.

L'Impresa riconosce esplicitamente che quanto offerto è remunerativo e copre, senza eccezione alcuna, il guadagno dell'Impresa, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti al compimento del lavoro, secondo le prescrizioni, con gli obblighi ed entro i termini stabiliti nel presente Capitolato d'Appalto.

I prezzi si riferiscono a lavori e prestazioni interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'Appalto, in esatta corrispondenza allo scopo cui sono destinati.

A meno di deroghe esplicitamente espresse nel presente Capitolato d'Appalto, resta convenuto che l'Impresa deve provvedere, a tutta sua cura e spese, alla mano d'opera, ai materiali forniti, ai materiali di uso e consumo, agli impianti di cantiere, alle opere provvisionali, a tutto quant'altro previsto nel Capitolato d'Appalto e nei documenti contrattuali ed in genere a qualunque altra prestazione di carattere sia temporaneo che permanente, richiesta per l'esecuzione delle opere e per la manutenzione delle stesse.

Pertanto, l'Impresa non può avanzare richieste di compensi non previsti dal presente Capitolato d'Appalto per lavori eseguiti in giornate festive, durante la notte o in condizioni stagionali particolarmente sfavorevoli.

ART. 31 - DOMICILIO DELL'APPALTATRICE COMUNICAZIONI INERENTI IL LAVORO

L'Impresa Appaltatrice, ad ogni effetto di legge e di contratto, eleggerà il proprio domicilio speciale tramite casella di posta certificata il cui indirizzo è …….. e presso i propri uffici in cantiere, dalla data della consegna dei lavori e fino all'avvenuto collaudo definitivo di tutti i lavori o allo scioglimento del contratto.

Tutte le notifiche e comunicazioni potranno quindi essere validamente indirizzate tanto al domicilio legale dell'Impresa Appaltatrice quanto a quello speciale di cui sopra.

Tutte le comunicazioni all'Impresa Appaltatrice, le istruzioni, le prescrizioni, l'eventuale trasmissione dei disegni, hanno luogo esclusivamente per iscritto, eventualmente a mezzo di Ordini di Servizio ad essa rimessi in duplice copia.

L'Impresa Appaltatrice deve controfirmare e restituire una delle copie, in segno di ricezione, all'atto del loro ricevimento, sollevando le proprie obiezioni entro 8 giorni; in caso contrario la comunicazione si riterrà accettata senza eccezioni e riserve.

L'Impresa Appaltatrice è comunque tenuta a adempiere immediatamente agli Ordini di Servizio.

Gli Ordini di Servizio e le istruzioni e prescrizioni dell'Ente Appaltante dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato d'Appalto; l'Impresa Appaltatrice non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione dei medesimi, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggiore spesa rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell'Impresa Appaltatrice di avanzare per iscritto, nel termine di otto giorni, le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitole. L'Ente Appaltante, entro otto giorni dal ricevimento, potrà precisare le sue decisioni. Nel caso in cui l'Impresa Appaltatrice non presenti per iscritto le sue osservazioni nel termine suddetto, si considera che essa abbia accettato integralmente l'Ordine di Servizio ricevuto e decade dal diritto di avanzare riserve.

L'Impresa Appaltatrice è tenuta a richiedere in tempo utile le istruzioni e l'invio di documenti che potessero farle difetto, in modo che in nessun caso abbia a trovarsi di fronte a una situazione di fatto risultante da una mancanza di tempestive informazioni.

ART. 32 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONI

I materiali provenienti da rimozioni o demolizioni sono proprietà dell'Ente Appaltante, salvo particolari casi in cui lo stesso vi rinunci per iscritto, mentre i rifiuti da costruzione, intesi come residui dei materiali utilizzati nella costruzione sono di proprietà dell'Impresa Appaltatrice.

L'Impresa Appaltatrice, in relazione agli adempimenti previsti dalle normative in materia, deve curare la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione organizzando il loro recupero, selezionando i materiali in base ai codici di identificazione CER, provvedere al trasporto a sua cura e spese con mezzi autorizzati e accompagnati dal formulario di identificazione, copia dell'autorizzazione al trasporto dovrà essere consegnata all'Ente Appaltante prima di effettuare tali operazioni. Detti materiali dovranno essere consegnati a un raccoglitore autorizzato al recupero o smaltimento o al servizio pubblico di raccolta, più prossimi al cantiere. Copia del formulario di identificazione controfirmato e datato dal destinatario dovrà essere consegnato all'Ente Appaltante entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti.

L'Impresa Appaltatrice, in materia di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione dovrà organizzare il preventivo recupero con mezzi idonei, selezionando i materiali ed effettuando eventuali analisi sul contenuto. In caso venga riscontrata la presenza di materiali di demolizione classificabili quali rifiuti pericolosi (materiali contenenti amianto, ecc.) dovrà

comunicare tempestivamente il rinvenimento all'Ente Appaltante e predisporre il recupero, il trasporto e lo smaltimento per mezzo di soggetti specificatamente autorizzati.

Le cose di valore intrinseco, archeologico o storico eventualmente rinvenute durante l'esecuzione dei lavori, sono proprietà dell'Ente Appaltante, salvo quanto possa competere allo Stato.

ART. 33 - RISERVE

Tutte le riserve inerenti i lavori, che l'Impresa intenda formulare a qualsiasi titolo, debbono essere avanzate all'Ente Appaltante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec portandola a conoscenza anche alla DD.LL. da inviare entro 15 giorni dalla data in cui è accaduto l'evento che determina la riserva.

L'Ente Appaltante entro 15 giorni dal ricevimento della riserva dovrà rispondere indicando le proprie deduzioni.

Nel caso in cui l'Impresa non abbia esplicato le sue riserve entro il termine e con le modalità suddette decadrà dal diritto di farle valere.

Parte II – Qualità e provenienza dei materiali – standard di qualità

Art.34 - STANDARD DI QUALITA' DEI MATERIALI

Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvate dalla Stazione Appaltante, la quale si riserva l'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che questo costituisca motivo, da parte dell'Appaltatore, per l'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i prezzi di offerta.

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti i materiali e i componenti dovranno essere preventivamente campionati ed accettati dalla Direzione Lavori sulla base dei migliori requisiti tecnici e prestazionali opportunamente documentati a carico dell'Appaltatore.

Si precisa inoltre che le caratteristiche tecniche, prestazionali e qualitative richieste nei capitolati tecnici, nell'elenco prezzi ed in ogni altro elaborato contrattuale saranno le minime accettabili dal Direttore dei Lavori.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di alta qualità.

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti e di singole sottocomponenti soggette ad usura.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di progetto, si prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

Art.35 - IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

Art.36 - IMPIEGO DI MATERIALI O COMPONENTI DI MINOR PREGIO

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Art.37 - NORME DI RIFERIMENTO E MARCATURA CE

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CEE (cpd), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all'appendice za delle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto. In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Nello sviluppo delle attività di costruzione l'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme contenute nei documenti facenti parte del contratto, ogni altra norma di legge nazionale o regionale, decreti vigenti o che siano emanati in corso d'opera e che abbiano applicabilità con il lavoro in oggetto, compresi i regolamenti e le norme comunali in materia urbanistica, edilizia ed igiene.

L'esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d'appalto e, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizioni e i regolamenti appresso richiamati;

Testo unico edilizia: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

Norme tecniche strutturali:

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;
- D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione;
- C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 – Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento; C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
- D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;

- C.M. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG/STC – Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. – Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 9 gennaio 1996;
- C.M. 29 ottobre 1996 – Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zona sismica;
- C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. – Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione;
- Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; D.M. 14 settembre 2005 – Norme tecniche per le costruzioni;
- D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
- C.M. 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

<u>Prodotti da costruzione</u>

- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;
- D.M. 9 maggio 2003, n. 156 – Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,

n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Accessori per serramenti»;

- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi per il controllo di fumo e calore»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle «Installazioni fisse antincendio»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio. Sistemi a polvere»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio. Componenti per sistemi a CO2»;
- D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per i «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio. Componenti di impianti di estinzione a gas»;
- D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati;

- D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi strutturali;
- D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di geotessili e prodotti affini.

Rifiuti e ambiente

- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
- Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

PER APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART.1341 CODICE CIVILE

ART. 5 - Modo di esecuzione dei lavori.

ART. 6 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.

ART. 8 - Variazioni alle opere progettate.

ART.9 - Osservanza di leggi, decreti e regolamenti, specialmente in ordine a:
- sicurezza del cantiere;
- pretese di terzi;
- trattamento del personale dipendente dell'Impresa Appaltatrice e di eventuali subappaltatori e/o Imprese incaricate di prestazioni "specialistiche";
- altre norme applicabili.

ART.11 - consegna dei lavori.

ART.15 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa Appaltatrice.

ART.17 - Responsabilità dell'Impresa Appaltatrice per i subappalti e/o altre prestazioni.

ART.19 – Foro Competente.

ART.20 - Dichiarazione di assunzione di responsabilità

ART.24 - Inadempienze e risoluzione del contratto.

--- ooo ---

Timbro e firma dell'Appaltatore . . . . . .